# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/368/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (²), in particolare l'articolo 19,

considerando che è stata individuata la presenza del Vibrio parahaemolyticus nelle cozze cotte congelate provenienti da uno stabilimento di trasformazione situato in Cina al momento della loro importazione nella Comunità;

considerando che la presenza del Vibrio parahaemolyticus negli alimenti è la conseguenza di pratiche igieniche inadeguate prima e/o dopo la trasformazione degli alimenti;

considerando che la presenza del Vibrio parahaemolyticus negli alimenti può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti dallo stabilimento in questione situato in Cina non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che i sopralluoghi effettuati da ispettori della Comunità hanno rivelato che è necessario chiarire i problemi di competenza e/o di comunicazione delle informazioni tra le diverse autorità;

considerando che i risultati dei controlli svolti ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità hanno provato l'esistenza di potenziali rischi sanitari in relazione alla preparazione e trasformazione di prodotti della pesca;

considerando che le importazioni di tutti i prodotti della pesca freschi originari della Cina non devono più essere autorizzate prima che un sopralluogo da parte di ispettori della Comunità abbia verificato la situazione; che detto sopralluogo deve comprendere il controllo delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci;

considerando che è pertanto necessario che i prodotti della pesca trasformati e congelati originari della Cina siano sottoposti a campionamento, al momento dell'importazione ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità, per accertarne l'idoneità al consumo alimentare;

(') GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

considerando che il riesame della presente decisione deve essere subordinato alle risultanze del sopralluogo da parte di ispettori della Comunità e agli esiti delle analisi effettuate dagli Stati membri all'atto dell'importazione di prodotti dalla Cina:

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, originari della Cina.

#### Articolo 2

- 1. Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca freschi originari della Cina.
- 2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca, in qualsiasi forma, provenienti dal seguente stabilimento situato in Cina: Quindao Hongdao Fisheries Group, Corp Fish Plant, Yang Mao Tan, Hongdao Quindao numero di codice dello stabilimento: 3700/D2539.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sottopongono ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari della Cina a un'analisi microbiologica, sulla base di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, per garantire che i prodotti in questione non costituiscano una minaccia per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata, in particolare, al fine di individuare la presenza di salmonelle e del Vibrio parahaemolyticus.

#### Articolo 4

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 3 sono favorevoli.

## Articolo 5

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

# ľT

## Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata anteriormente al 30 settembre 1997 sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri circa i risultati delle analisi di cui all'articolo 3 e delle risultanze del sopralluogo di ispettori della Comunità.

### Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione